



Buongiorno a tutti,

In allegato, sperando di fare cosa gradita, vi inviamo circolare tratta dalla rivista fiscale "Redazione Fiscale" che illustra le modalità per richiedere il contributo una tantum introdotto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 cosiddetto "Cura Italia" al fine di agevolarvi nella predisposizione delle domande.

Vi invitiamo a leggerlo con molta attenzione e a rivolgervi ai vostri consulenti fiscali per le dovute informazioni. Per una prima informazione il Dott. Michele Profeta che assiste il comitato si rende disponibile a fornire eventuali delucidazioni.

Si ricorda che gli istruttori per poter accedere al contributo devono essere regolarmente tesserati e che l'associazione con la quale collaborano deve:

- Essere in regola con l'iscrizione nel registro CONI 2. Pertanto si invita chi ancora non lo fosse come segnalato da Francesca nelle mail inviate ieri a mettersi in regola il prima possibile e a stampare il certificato di iscrizione per l'anno in corso.
- Aver redatto un apposito contratto con l'istruttore che presta la propria opera dal quale risulta che il contratto era in essere antecedentemente all'entrata in vigore del DL (17 marzo 2020)
- Fornire all'istruttore sia le ricevute per le prestazioni effettuate sia le quietanze di incasso di dette ricevute antecedenti la data del 23/02/2020.

Dal canto suo l'istruttore dovrà preparare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (fac-simile all'interno della circolare) con la quale attesti di collaborare stabilmente con l'associazione e di non percepire altri redditi (pensione, da lavoro dipendente, reddito di cittadinanza, professionali con partita IVA) e di non aver già percepito compensi per il mese di marzo. Si ricorda la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di dichiarazioni mendaci comporta risvolti penali

Al momento non sono ancora uscite le modalità di presentazione della domanda ma intanto vi invitiamo a predisporre i documenti e a mettervi in regola, qualora non lo foste con il registro CONI 2.

Sembra che per la presentazione delle domande verrà istituito un "click day" pertanto ogni istruttore dovrà predisporre ed inviare personalmente la propria domanda. I fondi messi a disposizione dono pari a 50 milioni di euro che verranno assegnati in ordine di presentazione delle domande.

Cercheremo nelle nostre possibilità con l'aiuto del Dott. Profeta di tenervi aggiornati invitandovi a leggere quotidianamente la mail, a d iniziare a predisporre i documenti necessari e a mettervi in contatto con il vostro consulente.

Certi di aver fatto cosa gradita in questo difficile momento vi inviamo cordiali saluti

Il Presidente Mirella Bianconi

Perugia 26/03/2020

Bianconi Mirella

Federazione Italiana Sport Equestri C.R. UMBRIA

Via Martiri dei Lager, 65

T 0755054940

F 0755016946

W fiseumbria@virgilio.it

www.fiseumbria.it

OGGETTO	DL "CURA ITALIA" – INDENNITA' PER COLLABORATORI SPORTIVI
RIFERIMENTI	ART. 96 – 27 E 38 , DL "CURA ITALIA" - DL 18/02020 DEL 17.03.2020
CIRCOLARE DEL	26/03/2020

Sintesi: il D.L. "Cura Italia" ha introdotto delle indennità specifiche per i collaboratori sportivi di sodalizi (a.s.d. o s.s.d.) iscritti al CONI (art.96, DL n.18/2020). Tali indennità, erogate da Sport e Salute S.p.A., non vanno confuse con quelle previste agli artt.27 e 38 del DL n.18/2020, che spettano ai collaboratori non sportivi e che saranno erogate dall'INPS, secondo le modalità che verranno rese note a fine marzo.

In ambito sportivo, il DL c.d. "Cura Italia" riconosce una indennità "una tantum", per il mese di marzo:

- per il mese di marzo, di **€. 600,00** in relazione ai rapporti di collaborazione, di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) Tuir (c.d. "compensi sportivi dilettantistici") – (art. 96 del DL 18/2020):

Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

1. L'indennità di cui all'articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (...)
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

- per liberi professionisti e lavoratori con rapporti co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS (art.27, DL 18/2020)

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

- per lavoratori iscritti all'EX ENPALS (art.38, DL 18/2020)

Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'indennità di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

INDENNITÀ PER COLLABORATORI SPORTIVI (ART.96, DL 18/2020)

SOGGETTI BENEFICIARI

L'indennità è fruibile:

- ➔ da parte dei titolari di rapporti di co.co.co di tipo amministrativo/gestionale
- ➔ e dei c.d. "sportivi dilettanti puri", in possesso di lettera di incarico.



N.B.: l'indennità "non concorre alla formazione del reddito" e quindi, non dovrebbe nemmeno cumularsi ai fini della determinazione del "plafond" dei 10.000 euro annui di cui all'art. 69 del T.U.I.R. Attendiamo chiarimenti.

DOMANDA A SPORT E SALUTE S.p.A.

Per la richiesta del contributo è necessario:

- ➔ presentare domanda *ad hoc* alla società "Sport & Salute SPA" nella forma che verrà comunicata.



Attuazione: è previsto apposito DM (da emanare entro 15 giorni), e che disciplinerà:

- modalità di presentazione delle domande,
- criteri di gestione del plafond di 50 milioni
- e le forme di controllo e monitoraggio, anche sulla base dei dati risultanti dal "Registro CONI".

La società ha già attivato un indirizzo email dedicato: curaitalia@sportesalute.eu

Sito web: <https://www.sportesalute.eu/>

CONDIZIONI NECESSARIE

La fruizione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

- ➔ che il rapporto di collaborazione sportiva sia "già in essere alla data del 23 febbraio 2020".



RAPPORTO DI COLLABORAZIONE IN ESSERE AL 23/02/2020: data l'assenza (fatta eccezione per i rapporti di co.co.co amministrativo gestionale) di comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego, tale requisito andrà attestato probabilmente con autocertificazione.

- ➔ che il beneficiario non percepisca altro reddito di lavoro.



COMPENSO SPORTIVO (EX ART.67 CO.1, LETT. M) TUIR) ESCLUSIVO: Anche tale condizione dovrà essere probabilmente confermata da un'autocertificazione del richiedente.

Si riporta di seguito un fac-simile:

AUTOCERTIFICAZIONE - INDENNITA' EX ART.96 DL 18/2020

Dichiarazione sostitutiva di certificazione a/o sostitutiva dell'atto di notorietà
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28/02/2000, n. 445)

IL/La sottoscritto/a _____ nato/a ___ a _____ provincia di _____
il _____ c.f.: _____ residente nel Comune di _____ alla via
_____ n. _____ C.A.P. _____ con recapito telefonico _____,

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- 1) che il rapporto di collaborazione sportiva con l'Associazione/Società sportiva _____ è in essere alla data del 23 febbraio 2020
- 2) di non aver percepito redditi ulteriori di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale,
- 3) e di svolgere esclusivamente l'attività sportiva dilettantistica.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante _____

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.



N.B.: - La richiesta di indennità sembra possa essere effettuata dai **collaboratori sportivi che svolgono in via esclusiva l'attività sportiva dilettantistica.**

PROCEDURA TELEMATICA

La società **Sport e Salute S.p.A.**, "sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)" istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione;



ISCRIZIONE AL CONI DEL SODALIZIO - Lo sportivo che intenda richiedere l'indennità dovrà:

- operare in favore di **a.s.d./s.s.d.** regolarmente **iscritte al Registro CONI**
- ed essere **tesserato** validamente per l'anno 2020.

La mancanza di uno dei requisiti potrebbe comportare l'inammissibilità della domanda (es. i **non tesserati** come dirigenti che percepiscono rimborsi spese forfettari perché accompagnatori).

Poiché l'indennità erogata alla società Sport e Salute S.p.A. è di 50 milioni di €, è probabile che saranno soddisfatte **solo le prime domande che perverranno in ordine cronologico** ("click day"). Nel "registro CONI" sono iscritte circa **100.000 società** e a.s.d.. La percentuale di accoglimento delle domande tuttavia varierà dal numero di soggetti che in ogni associazione chiederà l'indennizzo.



Nota: gli sportivi richiedenti l'indennizzo dovranno attivarsi per la richiesta e non i sodalizi sportivi in favore delle quali operano.

I **collaboratori sportivi interessati** dovranno iniziare a predisporre la seguente documentazione:

- | |
|---|
| ✓ Copia delle lettere di incarico o dei contratti in essere per la stagione sportiva 2020; |
| ✓ Copia delle quietanze di incasso di tali compensi con data anteriore al 23/02/2020 ; |
| ✓ Copia del tesseramento; |
| ✓ Copia del certificato di iscrizione al Registro CONI del sodalizio sportivo, in favore del quale operano, con indicazione del numero di affiliazione del sodalizio stesso c/o la FSN/EPS/DSA di riferimento per verifica http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html); |
| ✓ Attestazione da parte del legale rappresentante della sussistenza del rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23/02/2020 . |

Gli sportivi potranno rivolgersi a un patronato/consulente per l'invio delle domande o farlo in autonomia.

CASI PARTICOLARI DUBBI

Non è chiaro se possono fruire dell'indennità i seguenti soggetti:

- ✓ **l'istruttore sportivo non tesserato**, anche se agisce sotto la direzione di un tecnico qualificato
- ✓ **il collaboratore sportivo** che, in relazione al mese di marzo, **ha già percepito il proprio compenso**
- ✓ **il collaboratore il cui compenso forfettario è inferiore ai € 600** (es.: 100 € mensili)
- ✓ **gli atleti** (es. giocatori di serie A) che percepiscono compensi anche molto elevati
- ✓ **i soggetti che hanno un rapporto di lavoro in corso al 23/02/2020, ma che effettivamente avrebbero espletato la propria opera solo in un secondo momento** (es.: istruttori dei centri sportivi estivi).

INDENNITÀ ALTERNATIVA PER COLLABORATORI NON SPORTIVI DILETTANTI

Per i **collaboratori "non sportivi dilettanti"** si applica l'articolo 27 del c.d. Cura Italia.

Esso prevede un'indennità una tantum di € 600,00; deve trattarsi di:

- ➔ **liberi professionisti in possesso di Partita IVA**
 - ➔ **o co.co.co iscritti alla gestione separata INPS,**
 - **non titolari di pensione**
 - **e non iscritti in altre forme di previdenza obbligatorie** (es.: lavoratori dipendenti o artigiani/commercianti)
 - ➔ **o dei medesimi soggetti iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS)**
 - **che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente**
 - **o di pensione**
- alla data del 17/03/2020.**

Tale indennità:

- ✓ non concorrerà alla formazione del reddito
- ✓ verrà erogata **previa domanda da inoltrare all'INPS**, che la erogherà con le modalità previste entro fine marzo dall'INPS
- ✓ è sottoposta ad un limite massimo di spesa complessiva
- ✓ non è cumulabile con le altre indennità già viste in precedenza.



Nota: gli interessati dovranno verificare di **essere in possesso di un PIN dispositivo INPS** o, qualora sprovvisti, richiederlo immediatamente. Gli intermediari in delega forse potranno inviare le richieste. È possibile accedere ai servizi **online INPS anche con SPID di secondo livello o attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).**



ATTENZIONE - per i lavoratori iscritti alla **gestione ex ENPALS** è richiesto l'ulteriore requisito che abbiano **"almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019"**; la verifica di tale requisito dipende da cosa è stato mensilmente comunicato dal committente, e a tal proposito:

- se la prestazione del professionista si è svolta in alcuni giorni specifici (es.: uno stage, una dimostrazione), nella comunicazione avrebbe dovuto essere indicato il numero di giorni effettivi
- se nella documentazione non è stato individuato il numero di giornate lavorate, le giornate vengono individuate **dividendo il corrispettivo per il minimale giornaliero** (€ 48,74 nel 2019), nel limite dei giorni del mese.

Si noti che sono numerosi i soggetti che operano in ambito sportivo tenuti all'iscrizione all'Enpals (v. DM 15/03/2005 del Ministero del Lavoro). L'Inps (circ. 66/2020) ha ritenuto che anche i dipendenti di palestre e centri sportivi rientrino tra i soggetti obbligati all'iscrizione che, tuttavia, scatta solo in relazione ad attività "di natura sportiva" (es: istruttori di palestre/impianti sportivi)

INDENNITA' UNA TANTUM (CURA ITALIA)		
BENEFICIARI	SOGGETTO EROGATORE	NORMA
SPORTIVI <ul style="list-style-type: none">- tesserati nel 2020- con rapporto di collaborazione esclusivo- rapporto in essere al 23.02.2020- - sodalizio iscritto al CONI	SPORT E SALUTE S.p.A.	ART.96
COLLABORATORI <u>NON</u> SPORTIVI <ul style="list-style-type: none">- liberi professionisti in possesso di Partita IVA- o co.co.co iscritti alla gestione separata INPS- non titolari di pensione- e non iscritti in altre forme di previdenza obbligatorie	INPS	ART.27
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO ISCRITTI EX ENPALS <ul style="list-style-type: none">- 30 gg. versati nel 2019 a livello contributivo- non titolari di rapporto di lavoro dipendente o pensione al 17.03.2020	INPS	ART.38